



COMUNE DI CHAMPORCHER
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE CHAMPORCHER
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento trova applicazione per tutti gli interventi che comportano tagli, scavi o comunque la manomissione della pavimentazione di strade o di sentieri comunali che non siano già espressamente disciplinati da norme di legge o di regolamento.
2. La Giunta comunale può comunque, con provvedimento motivato e soltanto per determinati interventi, disporre che tutto o parte del presente regolamento non trovi applicazione.
3. Le prescrizioni di cui al presente regolamento non si applicano agli interventi viabili realizzati direttamente dal Comune di Champorcher.

Art. 2
(Obbligo di accettazione e garanzie)

1. Il presente regolamento è inviato alle imprese e ai privati che intendano realizzare gli interventi di cui al comma precedente.
2. L'autorizzazione è rilasciata soltanto a seguito dell'espressa sottoscrizione ed integrale accettazione del regolamento stesso.
3. Il Comune di Champorcher non richiede, ordinariamente, il rilascio di una garanzia per il corretto adempimento delle prescrizioni, tuttavia, il Responsabile del procedimento può prescrivere, anche su motivata istanza della Giunta comunale o del Sindaco, la costituzione di un deposito cauzionale o di una polizza fidejussoria, a favore del Comune, a garanzia del corretto adempimento di quanto prescritto dal presente regolamento.
4. Le caratteristiche e l'ammontare delle garanzie di cui al comma precedente sono determinate con provvedimento del Responsabile del Servizio tecnico.

Art. 3
(Prescrizioni viabili)

1. I cantieri stradali, in particolar modo se di durata superiore alle 48 ore, debbono essere segnalati nel rispetto degli articoli 30-37 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 , n. 495.
2. In ogni caso, è necessario garantire la protezione del ciglio di eventuali scavi, in maniera da evitare la caduta, al loro interno, di veicoli e pedoni.
3. I cantieri, se necessario, debbono essere dotati di luci gialle o rosse lampeggianti, al fine di garantire la visibilità anche in orario notturno.
4. Laddove sia necessario, per permettere l'esecuzione delle operazioni, disporre la modifica della viabilità, l'impresa esecutrice, con un congruo anticipo, richiede l'emanazione di un'apposita ordinanza sindacale.
5. Laddove sia necessario attraversare il tutto piano viabile l'impresa esecutrice deve aver cura di procedere in maniera da evitare o da ridurre il più possibile la chiusura della strada, procedendo inizialmente ai lavori su metà carreggiata e successivamente, a seguito di ripristino della prima parte, procedendo ai lavori sulla carreggiata restante
6. Nel caso sia necessario procedere all'istituzione di un senso unico alternato, l'impresa esecutrice provvederà a regolare il traffico tramite movieri o tramite il posizionamento di dispositivi semaforici mobili. Non sono autorizzabili, salvo casi eccezionali, sensi unici alternati regolati da impianti semaforici nel corso delle giornate festive e nei fine settimana.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano applicazione le norme del Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 , n. 285, e del relativo Regolamento di esecuzione.



COMUNE DI CHAMPORCHER
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE CHAMPORCHER
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Art. 4

(Prescrizioni per l'esecuzione degli scavi e dei relativi ripristini sulle strade ed i piazzali)

1. I tagli sull'asfalto ed in generale gli scavi sulla carreggiata debbono essere ridotti al minimo, in maniera da contenere l'impatto sul piano viabile. Il taglio dovrà avere essere effettuato mediante tecniche tese a danneggiare il meno possibile la sede stradale e dovrà avvenire mediante apposita macchina a disco diamantato, in modo da determinare una superficie di taglio continua, compatta e non sfrangiata.
2. Gli scavi che attraversino il piano viabile per tutta la sua larghezza sono autorizzabili soltanto in mancanza di valide alternative progettuali e, in particolare, in assenza di cavidotti od attraversamenti già installati sotto il piano viabile ed utilizzabili.
3. È facoltà del Responsabile del Servizio, laddove siano presentate in concomitanza più richieste di attraversamento del piano viabile, disporre che i lavori siano eseguiti mediante la realizzazione di un unico scavo, salvo che le imprese interessate dimostrino che ragioni tecniche rendono impossibile la riunione dei lavori.
4. Gli scavi dovranno essere realizzati in diverse riprese allo scopo di garantire la transitabilità dei mezzi. Salvo autorizzazione del Responsabile del Servizio, non potrà essere intrapreso alcun ulteriore scavo se non dopo aver chiuso il tratto precedente (la lunghezza massima delle fasi di scavo potrà essere di massimi metri 50 per volta).
5. A seguito della posa della tubazione, questa dovrà essere interrata con riempimento di materiali aridi inerti, di adeguata granulometria, opportunamente costipati. Il materiale proveniente dallo scavo potrà essere riutilizzato solo se di buona qualità, non argilloso e/o sciolto. Nella parte terminale dello scavo dovrà essere realizzato un massetto in magrone di almeno 20 cm.
6. In seguito, si procede alla stesa di uno strato di conglomerato bituminoso avente le seguenti caratteristiche: il piano viario dovrà essere ripristinato in conglomerato bituminoso " Tappeto " dello spessore di almeno 4 cm. previa pulizia e posa di emulsione bituminosa per ancoraggio e successiva rullatura, dopo almeno 7 giorni, per consentire al sottofondo di assestarsi. È vietato l'impiego del calcestruzzo cementizio per i ripristini definitivi delle pavimentazioni stradali bitumate.
7. Nel caso di tagli che abbiano interessato la carreggiata soltanto in lunghezza, è prescritto il ripristino dell'asfalto almeno per la metà della carreggiata interessata dal taglio.
8. Nel caso di tagli che interessino la carreggiata per tutta la sua larghezza, l'asfalto va ripristinato per almeno 2,5 metri per lato, da calcolarsi dai bordi del taglio.
9. L'impresa esecutrice è anche tenuta, non appena realizzata la pavimentazione definitiva, al ripristino della segnaletica orizzontale eventualmente rimossa a causa degli scavi. Salvo diverse disposizioni del Responsabile del servizio, nel caso siano state cancellate a causa dei lavori, ancorché parzialmente, le figure disciplinate agli articoli 144-145-146-147-148 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, l'Impresa esecutrice è tenuta, al fine di garantire l'integrità della segnaletica, al loro completo ripristino.
10. Salvo casi eccezionali, opportunamente autorizzati dalla Giunta comunale d'intesa con il Responsabile del servizio, non sono autorizzati scavi sul foglio 27, mappale 1018 e sui due piazzali siti in frazione Chardonney sui due lati della Strada Regionale n. 2 (c.d. piazzale delle funivie e piazzale del mercato).

Art. 5

(Prescrizioni per l'esecuzione degli scavi e dei relativi ripristini sui sentieri comunali)

1. Gli scavi che attraversino i sentieri interni delle frazioni sono autorizzabili soltanto in mancanza di valide alternative progettuali e, in particolare, in assenza di cavidotti od attraversamenti già installati sotto il piano viabile ed utilizzabili.
2. In ogni caso gli scavi all'interno delle frazioni debbono essere ridotti al minimo, in maniera da contenere l'impatto su eventuali pavimentazioni di pregio.
3. È facoltà del Responsabile del Servizio, laddove siano presentate in concomitanza più richieste di attraversamento dei sentieri frazionali, disporre che i lavori siano eseguiti mediante la realizzazione di un unico scavo, salvo che le imprese interessate dimostrino che ragioni tecniche rendono impossibile la riunione dei lavori.
4. Gli scavi dovranno essere realizzati in diverse riprese allo scopo di garantire la transitabilità dei pedoni. Salvo autorizzazione del Responsabile del Servizio, non potrà essere intrapreso alcun



COMUNE DI CHAMPORCHER
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE CHAMPORCHER
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

ulteriore scavo se non dopo aver chiuso il tratto precedente (la lunghezza massima delle fasi di scavo potrà essere di massimi metri 20 per volta)

5. Sui tratti lastricati o diversamente pavimentati, a seguito della stesa di uno strato di misto stabilizzato, l'Impresa è tenuta alla messa in pristino, con la massima cura, della pavimentazione originaria.
6. Le porzioni di sentiero sterrate vanno ripristinate con la stesa di misto stabilizzato opportunamente compresso.
7. Sono comunque fatte salve le eventuali prescrizioni, maggiormente restrittive, impartite, nel caso di lavori interessanti zone vincolate, della competente Soprintendenza per i beni e le attività culturali.
8. Per tutta la durata dei lavori l'Impresa esecutrice è tenuta a garantire, nel caso mediante il posizionamento di passerelle, l'accesso alle abitazioni ed ai fondi privati accessibili attraverso i sentieri comunali interessati dall'intervento.

Art. 6
(Prescrizioni particolari)

1. In ragione della pavimentazione di particolare pregio utilizzata nella viabilità interna alla frazione Château, all'interno della stessa gli scavi debbono essere ridotti al minimo e, pertanto, essi sono autorizzati soltanto laddove necessari. Il Responsabile del servizio è dunque autorizzato ad impartire particolari prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.
2. Nel caso in cui sia necessario intervenire su muri di contenimento a secco, gli stessi debbono essere imperativamente ripristinati con uno strato di cemento retrostante con giunti non a vista.
3. Eventuali staffaggi o ancoraggi non potranno essere realizzati su cordoli o copertine delle opere d'arte di pertinenza della strada pubblica e dovranno essere posizionati ad una distanza di almeno 30 cm dall'intradosso del cordolo/copertina dei manufatti stradali. Per l'esecuzione degli stessi dovrà essere utilizzato materiale in Inox o trattato con processo di zincatura a caldo ed in generale i relativi manufatti non dovranno subire alterazioni nel tempo.

Art. 7
(Posa di pozzetti e chiusini)

1. Nell'esecuzione dei lavori non è, normalmente, autorizzabile la posa di nuovi pozzetti o chiusini, in particolar modo lungo le strade e sui piazzali comunali.
2. Nel caso in cui sia necessario, per ragioni tecniche, procedere alla posa di nuovi chiusini, essi vanno posati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. sabbia o terreno vagliato alla base del pozzetto;
 - b. riempimento ai lati del pozzetto con materiale arido (ghiaia, pietrisco, sabbia)
 - c. coronamento del pozzetto/chiusino con calcestruzzo per una larghezza di 20 cm e uno spessore di 5 cm
 - d. asfaltatura della pavimentazione interessata dallo scavo, mantenendo gli stessi a livello, senza sporgenza alcuna, al fine di non ostacolare, nel periodo invernale, il servizio di sgombero neve.

Art. 8
(Prescrizioni impartibili in favore del Comune)

1. Al fine di ridurre il più possibile gli scavi sulle strade e sui sentieri comunali, ottimizzando i vari interventi e riducendo il disagio per i cittadini, è facoltà del Responsabile del servizio disporre, su istanza del Sindaco o della Giunta comunale, che gli scavi ed i pozzetti siano messi a disposizione del Comune ed utilizzati per la posa ed il passaggio di impianti o sottoservizi di pertinenza comunale.
2. Allo stesso modo, può essere prevista la posa, all'interno degli stessi, di tubazioni, passacavi e similari vuoti da utilizzarsi, successivamente, per l'implementazione degli stessi servizi.
3. In tali casi il Comune si fa carico, nel rispetto della normativa in materia di Contratti pubblici, dei maggiori costi derivanti da tali opere, anche soltanto tramite la fornitura del materiale da posare.
4. Nel caso in cui l'impresa fosse disponibile ad eseguire gratuitamente tali opere, la Giunta comunale può disporre, con proprio provvedimento, la riduzione o l'esenzione dal Canone unico patrimoniale.



COMUNE DI CHAMPORCHER
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE CHAMPORCHER
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Art. 9
(Sottoservizi)

1. L'impresa esecutrice è tenuta ad eseguire i lavori con la massima cautela, senza danneggiare alcuno dei sottoservizi presenti nel sottosuolo.
2. Essa deve richiedere agli enti erogatori di servizi pubblici il tracciato delle linee di competenza nelle zone interessate dai lavori.
3. Nel caso di danneggiamento dei sottoservizi o comunque di impianti l'impresa esecutrice è tenuta all'immediata messa in pristino. Il Comune non assume, a tal proposito, responsabilità alcuna per danni cagionati a terzi dall'impresa autorizzata.

Art. 10
(Periodi di esecuzione dei lavori)

1. I lavori di scavo non possono essere eseguiti, al fine di non ostacolare le operazioni di sgombero neve, nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile.
2. Inoltre, in considerazione dei notevoli flussi turistici che interessano il periodo estivo, non è autorizzata l'esecuzione di lavori nel periodo compreso tra il secondo lunedì di luglio e la terza domenica di agosto.
3. Il Sindaco può, con propria ordinanza motivata, autorizzare o vietare l'esecuzione dei lavori anche in periodi differenti, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 11
(Canone unico patrimoniale)

1. L'impresa esecutrice è tenuta, conformemente alle disposizioni del relativo regolamento, al versamento del Canone unico patrimoniale per l'occupazione delle aree, appartenenti al demanio stradale o comunque di proprietà comunale, utilizzate a qualsiasi titolo durante i lavori.
2. Il Canone non è dovuto nel caso in cui l'Impresa esecutrice svolga lavori appaltati dal Comune, dalla Regione o dallo Stato.
3. È comunque facoltà della Giunta comunale, con deliberazione motivata, disporre la riduzione o l'esenzione dal canone nei casi di cui all'articolo 8, ultimo comma.

Art. 12
(Disposizioni comuni)

1. È severamente vietato impastare malta cementizia, spargere detriti o altro materiale derivante dall'effettuazione degli scavi direttamente sul manto stradale, sul marciapiede o altre pertinenze stradali.
2. L'autorizzazione concessa conserva la propria validità solo ed esclusivamente per l'area richiesta e per la data stabilita. Qualsiasi sconfinamento a tale perimetro, anche estremamente temporaneo e adeguatamente motivato, dovrà essere preventivamente comunicato all'Ufficio Tecnico comunale.
3. Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi adiacenti qualora non strettamente necessario o comunque senza una preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico e alla Polizia Locale.

Art. 13
(Responsabilità)

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone, a proprietà pubbliche o private, e per infortuni sul lavoro, è a completo carico del richiedente, restandone sollevati l'Amministrazione e suoi funzionari.
2. I lavori sono eseguiti sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario che non potrà, in nessun modo, di fronte a terzi, invocare a suo discarico né il presente regolamento né



COMUNE DI CHAMPORCHER
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE CHAMPORCHER
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

l'avvenuta osservanza delle norme prescritte. In caso di danni a cose e/o persone, per mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori o per inadempimento al presente disciplinare, la responsabilità ricadrà interamente sul Concessionario, restando l'Amministrazione pubblica sollevata ed indenne da qualsiasi domanda di risarcimento ed azione legale;

3. L'Amministrazione non risponderà di eventuali danni causati, nel corso di altri lavori sulla rete viaria, alle reti posate dalle imprese concessionarie, in particolar modo laddove dovessero essere riscontrate delle violazioni al presente regolamento od al relativo disciplinare.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità con riferimento ad eventuali infiltrazioni d'acqua o similari manifestatesi a seguito dei lavori, delle stesse resta responsabile l'Impresa esecutrice, che è tenuta a rimediare prontamente.
5. L'Impresa richiedente, con la sottoscrizione del presente regolamento, attesta di aver stipulato apposite polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi.
6. Sono sempre fatti salvi i diritti dei terzi.

Art. 14

(Conclusione dei lavori ed obbligo di ripristino)

1. Alla conclusione dei lavori, eseguiti gli opportuni ripristini conformemente al titolo autorizzativo ed al presente regolamento, l'impresa esecutrice comunica all'Amministrazione la fine dei lavori.
2. A seguito di sopralluogo e verificato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, l'Amministrazione procede alla redazione di un apposito verbale, che è trasmesso all'Impresa esecutrice.
3. A seguito di tali verifiche l'Amministrazione procede con lo svincolo dell'eventuale cauzione costituita dall'impresa esecutrice. Il Responsabile del servizio può tuttavia, con provvedimento motivato, differire la cauzione laddove ritenga che sia opportuno al fine di meglio verificare la corretta esecuzione dei ripristini.
4. Il Concessionario dovrà garantire per i ripristini eseguiti la durabilità nel tempo, la resistenza ai cicli di gelo/disgelo e ai sali disgelanti, alle azioni meccaniche ed abrasive (sgombero neve ecc.) nonché ai fenomeni di ritiro.
5. L'Amministrazione pubblica non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni e disagi derivanti dall'espletamento del servizio sgombero neve. A tal proposito, eventuali pozzetti o manufatti danneggiati nel corso delle operazioni di sgombero neve debbono essere ripristinati, su semplice richiesta dell'Amministrazione, dall'Impresa esecutrice dei lavori.
6. L'Impresa richiedente, con la sottoscrizione del presente regolamento, attesta di aver stipulato apposite polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 15

(Sanzioni)

1. Salvo che costituiscano reato oppure siano specificamente sanzionate in via amministrativa da altra norma di legge, le violazioni alle norme di cui al presente regolamento sono punite ai sensi dell'articolo 35bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.
2. È facoltà del Responsabile del servizio rigettare le istanze di autorizzazione provenienti da soggetti che siano già stati sanzionati per violazioni del presente regolamento o che, comunque, abbiano cagionato, all'Amministrazione od a terzi, danni che non siano stati ancora integralmente rimborsati.

Art. 16

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune
2. Esso trova applicazione anche per i procedimenti autorizzativi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Restano sempre ferme le disposizioni e le competenze statali e regionali nelle relative materie, con particolare riferimento alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. Il rispetto del



COMUNE DI CHAMPORCHER
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE CHAMPORCHER
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

presente regolamento non esime dall'ottenimento dei pareri, assensi, autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

4. L'autorizzazione disciplinata dal presente regolamento può anche essere rilasciata nell'ambito di una conferenza dei servizi.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di cui alla normativa regionale e statale, in quanto applicabili.